



COMUNE DI PIANORO

**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale

n. 12 del 08.04.2013



INDICE

TITOLO I	6
DISPOSIZIONI GENERALI	6
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ	6
ART. 2 - INTERPRETAZIONE	6
ART. 3 - DEFINIZIONI	6
ART. 4 - SEDE DELLE ADUNANZE	7
ART. 5 - SEGRETERIA DEL CONSIGLIO	7
TITOLO II	8
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	8
CAPO I	8
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	8
ART. 6 - TEMPISTICA E PROCEDURA DELLA CONVOCAZIONE	8
ART. 7 - AVVISO DI CONVOCAZIONE	8
ART. 8 - ORDINE DEL GIORNO: STRUTTURA E CONTENUTO	9
CAPO II	9
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE	9
ART. 9 - DEPOSITO DEGLI ATTI	9
ART. 10 - ADUNANZE E NUMERO LEGALE	9
ART. 11 - SEDUTE DI PRIMA CONVOCAZIONE	10
ART. 12 - SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE	10
CAPO III	10
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	10
ART. 13 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI	10
ART. 14 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO	11
ART. 15 - RIPRESE AUDIO E VIDEO DELLE SEDUTE CONSILIARI	11
ART. 16 - TUMULTI IN AULA	12
ART. 17 - DISCIPLINA DELLE SEDUTE	13
ART. 18 - PARTECIPAZIONE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA NON CONSIGLIERI	13
ART. 19 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE	13
CAPO IV	14
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE	14
ART. 20 - VERIFICA DEL NUMERO LEGALE	14
ART. 21 - DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI	14
ART. 22 - FUNZIONI DI SEGRETARIO	14
ART. 23 - TRATTAZIONE DEGLI OGGETTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO	14
ART. 24 - BREVI COMUNICAZIONI DEL SINDACO O DELLA GIUNTA E COMUNICAZIONI AVENTI CARATTERE D'URGENZA	15
ART. 25 - PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE ED INTERVENTI	15
ART. 26 - MODALITÀ DEGLI INTERVENTI	15
ART. 27 - INOSSERVANZA DEI TEMPI D'INTERVENTO	16
ART. 28 - MOZIONE D'ORDINE	16



ART. 29 - RICHIESTA DELLA PAROLA PER FATTO PERSONALE	16
ART. 30 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE	16
ART. 31 - APERTURA DELLA DISCUSSIONE	17
ART. 32 - PRESENTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI	17
ART. 33 - SOSPENSIONE DELLA TRATTAZIONE DI UN ARGOMENTO IN CASO DI PRESENTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI	17
ART. 34 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE	18
ART. 35 - DICHIARAZIONI DI VOTO E APERTURA DELLE VOTAZIONI	18
ART. 36 - VOTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI	18
ART. 37 - FORMA DELLE VOTAZIONI	19
ART. 38 - ESITO DELLE VOTAZIONI	19
ART. 39- DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI	19
CAPO V	20
PROCESSI VERBALI	20
ART. 40 - CONTENUTO DEI VERBALI	20
ART. 41 - ANNOTAZIONE A VERBALE	20
ART. 42 - SOTTOSCRIZIONE DEI VERBALI	20
ART. 43 - EVENTUALI OSSERVAZIONI AI VERBALI	20
CAPO VI	21
LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO	21
ART. 44 - TESTO DELLE DELIBERAZIONI	21
ART. 45 - PROVVEDIMENTI DI RITIRO DELLE DELIBERAZIONI	21
TITOLO III	21
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI	21
CAPO I	21
DIRITTI	21
ART. 46 - DIRITTO DI PROPORRE DELIBERE E DI INFORMAZIONE	21
ART. 47 - INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI, MOZIONI	22
ART. 48 - DOMANDE D'ATTUALITÀ	22
ART. 49 - DISCUSSIONE CONTESTUALE	23
ART. 50 - DIRITTO AL GETTONE DI PRESENZA	23
CAPO II	23
DOVERI	23
ART. 51 - DIVIETO D'USO DI TELEFONI CELLULARI	23
ART. 52 - DOVERE DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI	23
ART. 53 - DOVERE DI ASTENSIONE	24
TITOLO IV	24
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	24
CAPO I	24
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	24
ART. 54 - COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	24
CAPO II	25
ORGANISMI INTERNI DEL CONSIGLIO	25
ART. 55 - ORGANISMI DEL CONSIGLIO COMUNALE	25
ART. 56 - COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	25



ART. 57 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	25
ART. 58 - PRESIDENZA E SEGRETARIATO	26
ART. 59 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI	26
ART. 60 - POTERI DELLE COMMISSIONI	27
ART. 61 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI	27
<i>CAPO III</i>	27
<i>COMMISSIONI CONSILIARI TEMPORANEE E SPECIALI</i>	27
ART. 62 - COMMISSIONI TEMPORANEE E SPECIALI	27
ART. 63 - COMMISSIONI DI INDAGINE E STUDIO	27
ART. 64 - NORME COMUNI AL CAPO III	28
<i>CAPO IV</i>	28
<i>GRUPPI CONSILIARI</i>	28
ART. 65 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI	28
ART. 66 - PRESIDENZA DEI GRUPPI CONSILIARI	28
ART. 67 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	28
<i>CAPO V</i>	29
<i>RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI CONSILIARI</i>	29
ART. 68 - SEDI E STRUMENTAZIONE	29
TITOLO V	29
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	29
ART. 69 - MODIFICHE E SOSTITUZIONI	29
ART. 70 - ENTRATA IN VIGORE	29



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, dei Gruppi Consiliari e delle Commissioni Consiliari, a norma dell'art 38, comma 2, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) e successive modificazioni e integrazioni ed in attuazione della legge e dell'art. 28, comma 1, dello Statuto Comunale.

ART. 2 - INTERPRETAZIONE

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, ovvero, vengano sollevate eccezioni relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali, udito il parere del Segretario Generale.

2. Su questioni particolari espressamente disciplinate da Regolamenti Comunali, si applicano le norme regolamentari specifiche anche in deroga alle norme del presente Regolamento.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Nell'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

* adunanza: riunione dei Consiglieri e dei componenti delle commissioni;

* aggiornamento dei lavori: è il rinvio a una riunione successiva della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno;

* Consigliere anziano: è tale il Consigliere più anziano di età. Limitatamente alla prima seduta del Consiglio dopo la proclamazione degli eletti, è da intendersi per Consigliere anziano quello indicato all'art. 40 del T.U.E.L. n. 267/2000, ossia colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del T.U.E.L. medesimo, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 dello stesso art. 73;

* mozione: documento che tratta di argomenti concernenti le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, disciplinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 commi 1 e 5 del presente regolamento;

* mozione d'ordine: consiste, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del presente regolamento, in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare,



discutere ed approvare una deliberazione, siano osservati la legge, lo Statuto e il presente regolamento;

* ordine del giorno: l'espressione assume due diversi significati:

- a. elenco degli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione ai sensi degli artt. 7 e 8 del presente regolamento;
- b. documento scritto a carattere politico presentato dai Consiglieri in occasione della votazione di deliberazioni o emendamenti alla stesse sul quale il Consiglio vota separatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del presente regolamento;

* Presidente: è colui che presiede la seduta, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, il Consigliere più anziano di età fra i presenti;

* quorum funzionale: è il numero minimo di voti a favore richiesto affinché una proposta possa considerarsi approvata. Il quorum funzionale può identificarsi:

- nella maggioranza / maggioranza semplice rappresentata da un numero di voti superiore alla metà del numero totale di votanti;
- nella maggioranza assoluta, rappresentata da un numero di voti superiore alla metà degli assegnati all'organo;
- nella maggioranza relativa rappresentata da un numero di voti superiori a quelli ottenuti da ciascun'altra opzione nella stessa votazione;
- nella maggioranza qualificata rappresentata da quorum più consistenti di quelli della maggioranza assoluta, stabiliti dalla legge;

* quorum strutturale o numero legale: è il numero minimo di Consiglieri che debbono essere presenti alla seduta affinché la stessa sia valida;

* sala consiliare: sala in cui hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari; in essa lo spazio destinato ai seggi dei Consiglieri e alla Presidenza è distinto da quello destinato al pubblico.

ART. 4 - SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la Sede Comunale, in apposita sala.

2. Per motivate ragioni, le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma, in ogni caso, nell'ambito del territorio comunale. In tal caso se ne dà comunicazione alla Prefettura.

ART. 5 - SEGRETERIA DEL CONSIGLIO

1. Gli uffici di Segreteria Comunale sono al servizio del Consiglio.



TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 6 - TEMPISTICA E PROCEDURA DELLA CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio Comunale è fatta a cura del Presidente con avvisi scritti contenenti gli oggetti da trattare, che devono essere pubblicati all'Albo Pretorio e consegnati al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:

- almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
- almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi di motivata urgenza.

2. Nel calcolo dei termini suddetti si computa il giorno di inoltro dell'avviso, vengono compresi eventuali giorni festivi e si esclude il giorno in cui ha luogo la seduta. La mancata o ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione.

3. Previa richiesta scritta del Consigliere, la convocazione può avvenire tramite strumentazioni telematiche (e-mail, fax, ecc.), all'indirizzo specificato dal richiedente.

4. La consegna dell'avviso di convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale o di chi ne fa le veci, o da ricevuta informatica (fax, e-mail).

5. I Consiglieri che non risiedono nel Comune, devono indicare per iscritto un recapito nel territorio del Comune ove devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.

6. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Consigliere anziano d'età.

7. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai 20 giorni quando lo richiedano 1/5 dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta;

8. La prima seduta del Consiglio dopo la consultazione elettorale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi, sotto la presidenza del Consigliere anziano di cui all'art. 73 del T.U.E.L., entro dieci giorni dalla convocazione.

ART. 7 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- il giorno, il luogo e l'ora della convocazione;
- l'ordine del giorno, redatto conformemente all'art. 8 del presente Regolamento;
- la data e la firma del Presidente o di chi ne fa le veci.



ART. 8 - ORDINE DEL GIORNO: STRUTTURA E CONTENUTO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno.
2. Il Presidente, sentita anche la Conferenza dei Capigruppo, stabilisce l'ordine del giorno. Gli argomenti sono ordinati secondo il seguente schema:
 - brevi comunicazioni del Sindaco o della Giunta e comunicazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento; interpellanze, interrogazioni e mozioni (art. 47); domande di attualità (art. 48) ed eventuali osservazioni ai verbali (art. 43);
 - proposte di deliberazioni.
3. Ciascun argomento viene individuato da una proposizione che descrive il suo contenuto essenziale.
4. Il Consiglio, su proposta del Sindaco o di un Consigliere, può in ogni momento, nel corso della seduta, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, modificare secondo opportunità l'ordine dei lavori; può, inoltre, accorpore la discussione di argomenti distinti che appare opportuno trattare congiuntamente, fatto salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 9 - DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Generale almeno dalle ore 09.00 del primo giorno lavorativo antecedente la seduta e comunque tenuti a disposizione dei Consiglieri durante la seduta.

ART. 10 - ADUNANZE E NUMERO LEGALE

1. L'adunanza del Consiglio si tiene il giorno e l'ora fissata nell'avviso di convocazione.
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario Generale, su richiesta del Presidente, ed i cui risultati sono annotati a verbale.
3. Il Consiglio Comunale è validamente riunito e può deliberare in prima convocazione con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, ed eventualmente in seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare, in entrambi i casi, il Sindaco.
4. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata.



5. I Consiglieri che pur prendendo parte alla discussione escono dalla sala prima della votazione di singolo punto all'O.d.G. non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa e nel caso prendano la parola il relativo intervento non sarà menzionato a verbale.

6. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART. 11 - SEDUTE DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

2. Decorsi trenta minuti dopo l'orario indicato nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza, rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione.

3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

ART. 12 - SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale; la seduta di seconda convocazione deve avere luogo in giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima. Tale nuova seduta è da ritenersi valida con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei modi indicati negli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.

3. Quando l'avviso di convocazione indichi anche il giorno della seduta successiva in caso di seduta andata deserta, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è consegnato ai soli Consiglieri non intervenuti alla precedente seduta.

CAPO III

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 13 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il Presidente lo richiama, nominandolo.



3. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
4. Se il Consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola.
5. Qualora il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta.
6. In caso di reiterate violazioni del regolamento che impediscano il regolare svolgimento della seduta il Presidente può ordinare l'allontanamento del Consigliere dall'aula, fatto salvo in ogni caso il diritto del Consigliere allontanato di partecipare alla votazione finale.
7. A nessuno è permesso interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente per richiamo al regolamento.

ART. 14 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Le persone che assistono alla seduta nella parte dell'aula riservata al pubblico debbono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto e non disturbare il regolare svolgimento della seduta del Consiglio.
2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente. Chi sia stato espulso non viene riammesso nell'aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore di disordini, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula.
3. Il Presidente assicura l'ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico avvalendosi, ove necessario, del Corpo di Polizia Municipale.
4. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata al Consiglio se non su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART. 15 – RIPRESE AUDIO E VIDEO DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Il Comune di Pianoro, al fine di agevolare l'attività di redazione dei verbali del Consiglio e dandone preventiva informazione agli interessati, effettua abitualmente tramite proprio personale la registrazione audio delle sedute consiliari avvalendosi delle idonee apparecchiature fisse o mobili in dotazione all'Ente. Le registrazioni sono conservate agli atti del Comune.
2. Il Comune di Pianoro, nell'intento di favorire l'informazione e la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente, può effettuare direttamente videoriprese delle sedute del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio ha l'onere di fornire preventiva informazione sull'attività di videoripresa. La sala consiliare è appositamente dotata di telecamere fisse che, unitamente alle strumentazioni informatiche, potranno consentire la ripresa e la contestuale diffusione tramite web delle sedute. In tal caso sarà garantito a tutti, tramite apposito collegamento a partire dal sito internet del Comune, libero accesso alla pagina web che consentirà di



assistere alla visione della seduta in concomitanza con il suo svolgimento. Ove ne ricorra la necessità il Comune potrà inoltre rendere consultabile l'eventuale registrazione integrale di una o più sedute consiliari sul sito internet istituzionale per un tempo determinato, verificando il rispetto degli accorgimenti tecnici e dei principi in materia di protezione dei dati personali. Ove, nel rispetto dei suddetti principi, si dovesse ricorrere a una diffusione parziale delle riprese questa dovrà comunque rispondere ai canoni di completezza informativa e trasparenza. Le telecamere fisse dovranno essere orientate in modo da inquadrare, per quanto più possibile, il solo spazio della sala riservato ai Consiglieri comunali. Il sistema informatico renderà possibile l'attivazione e lo spegnimento delle telecamere su richiesta del Presidente del Consiglio.

3. E' vietata ogni altra attività volta ad acquisire da parte di chiunque riprese audio, video o immagini delle adunanze consiliari, con l'esclusione dei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca da parte degli organi di informazione in relazione a fatti di rilevante attualità. In tale caso i soggetti interessati dovranno presentare con sufficiente anticipo apposita istanza di autorizzazione indirizzata al Presidente del Consiglio, evidenziando finalità e procedure della ripresa – da effettuarsi dagli spazi riservati al pubblico - le attrezzature utilizzate e indicando le previste modalità di diffusione. La ripresa è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Presidente con indicazione delle eventuali prescrizioni da osservarsi. L'autorizzazione comporta l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare il presente regolamento, la normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 ed il codice di deontologia professionale. Il Presidente del Consiglio ha il potere di intervenire per limitare o sospendere le riprese qualora rilevi violazioni delle norme di legge o di regolamento o venga arrecato pregiudizio al normale svolgimento dei lavori. Il Presidente fornisce a tutti i partecipanti alla seduta consiliare informazione preventiva circa l'effettuazione delle riprese.

4. L'osservanza dei dettami generali cui debbono attenersi gli interventi dei Consiglieri comunali e degli altri soggetti aventi facoltà di parola preverrà l'indebita diffusione di dati sensibili o di altre informazioni non rispondenti al principio di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati personali.

5. All'ingresso e all'interno della sala consiliare dovranno essere posti sintetici avvisi che informino dell'eventualità di riprese audiovisive.

ART. 16 - TUMULTI IN AULA

1. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure toglierla definitivamente.

2. In quest'ultimo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato, ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, nel rispetto dei tempi previsti per i casi di urgenza.



ART. 17 - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri.
2. Oltre al Segretario e ai dipendenti comunali competenti, il Presidente può, a seconda delle esigenze, autorizzare la presenza di determinati funzionari, rappresentanti di aziende e istituzioni, di consorzi e di società a partecipazione comunale. I dipendenti comunali e gli altri soggetti intervengono, se richiesti, esprimendo le loro valutazioni su argomenti che rientrano nelle loro competenze professionali.
3. Il Presidente può, inoltre, ammettere la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.
4. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di un Consigliere, il Presidente può autorizzare la presenza di un assistente personale.
5. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente, salvo diversa determinazione del Consiglio.

ART. 18 - PARTECIPAZIONE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA NON CONSIGLIERI

1. Gli Assessori partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunale; possono relazionare sulle proposte di deliberazione, fornire risposte alle interpellanze ed interrogazioni e hanno diritto di parola su qualsiasi argomento.
2. Gli Assessori non concorrono alla determinazione del numero legale.

ART. 19 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Si fa luogo ad un'adunanza "aperta" quando il Presidente, sentita la Giunta, lo ritenga necessario, essendosi verificate particolari condizioni o rilevanti motivi di interesse della comunità locale. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi di cittadini non Consiglieri in relazione all'argomento in discussione.
3. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti impegni di spesa a carico del Comune.



CAPO IV

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 20 - VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

1. La seduta del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci, per accertare l'esistenza del numero legale.
2. Prima di ogni votazione il Segretario anche su indicazione degli scrutatori avverte il Presidente se è venuto a mancare il numero legale.
3. Qualora, anche a seguito della richiesta avanzata da un consigliere, venga accertata la mancanza del numero legale, il Presidente può sospenderla fino ad un massimo di quindici minuti per consentire l'acquisizione del numero legale; scaduto il termine, si procede ad una nuova verifica e, se si constata che il numero legale non viene raggiunto, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

ART. 21 - DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI

1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente dichiara al Consiglio che la seduta è legalmente valida e designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatore; almeno uno degli Scrutatori deve essere scelto in rappresentanza della minoranza, ove questa sia presente in aula.
2. Gli Scrutatori hanno il compito di assistere il Presidente nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.
3. Gli Scrutatori che, per qualsiasi motivo, si assentano nel corso della riunione vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.

ART. 22 - FUNZIONI DI SEGRETARIO

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale o dal Vice Segretario, ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L.. In particolare il Segretario Generale:
 - a) è responsabile della redazione del verbale della seduta;
 - b) se richiesto dal Presidente, o con il suo assenso, esprime il proprio parere su questioni di legittimità relative agli argomenti in discussione;
 - c) coadiuva il Presidente per assicurare il corretto ed ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio come richiesto dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

ART. 23 - TRATTAZIONE DEGLI OGGETTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Il Consiglio nelle proprie adunanze non può discutere alcuna proposta o argomento il cui oggetto non sia iscritto all'ordine del giorno.



2. Gli oggetti vengono trattati secondo la sequenza dell'iscrizione, stabilita nell'ordine del giorno, fatto salvo quanto previsto nell'art. 8 comma 4 del presente regolamento.

ART. 24 - BREVI COMUNICAZIONI DEL SINDACO O DELLA GIUNTA E COMUNICAZIONI AVENTI CARATTERE D'URGENZA

1. Il Sindaco ovvero i componenti la Giunta hanno facoltà di riferire con brevi comunicazioni su questioni di rilevanza o interesse generale. Tali comunicazioni non sono acclamate a verbale.

2. Il Consigliere che intenda riferire su fatti e circostanze eccezionali, verificatisi successivamente all'avviso di convocazione, presenta richiesta in forma scritta al Presidente prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta, specificando l'oggetto e le ragioni della comunicazione. Il Presidente informa il Consiglio delle richieste pervenute e, ove riscontri a suo insindacabile giudizio l'effettivo carattere d'urgenza, autorizza le comunicazioni concedendo la parola ai Consiglieri nell'ordine di presentazione delle richieste e per non più di cinque minuti ciascuno. Il verbale della seduta darà atto delle richieste pervenute e delle determinazioni assunte in merito dal Presidente.

ART. 25 - PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE ED INTERVENTI

1. Prima della discussione di una proposta per la quale sia stata elaborata una relazione da parte del Sindaco, dell'assessore delegato ovvero del Consigliere proponente, il Presidente dispone la lettura della relazione medesima.

2. Successivamente sono ammessi a parlare i Consiglieri, gli Assessori e il Sindaco.

3. Il relatore ha facoltà di replicare per dare spiegazioni o per dichiarare se accetti o respinga ordini del giorno o emendamenti presentati.

ART. 26 - MODALITÀ DEGLI INTERVENTI

1. I Consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle richieste; il richiedente può intervenire solo dopo aver ottenuto la parola dal Presidente. Gli interventi devono riguardare unicamente gli argomenti in discussione; in caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.

2. I Consiglieri parlano dal proprio banco, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di singoli Consiglieri. I Consiglieri si esprimono in lingua italiana, con correttezza e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13 del presente regolamento.

3. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere può parlare due volte: la prima per non più di dieci minuti, la seconda per non più di cinque.

4. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni relative ai bilanci, ai piani urbanistici, alle loro varianti, allo Statuto e ai regolamenti.



ART. 27 - INOSSERVANZA DEI TEMPI D'INTERVENTO

1. Allo scadere del tempo di intervento, il Consigliere deve concludere l'intervento medesimo, salvo che ritenga di utilizzare immediatamente il tempo concessogli per il secondo intervento ai sensi dell'articolo precedente.
2. Scaduto il termine, il Presidente, dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.

ART. 28 - MOZIONE D'ORDINE

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nello svolgimento della seduta siano osservati la legge, lo Statuto e il presente regolamento.
2. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine.
3. Il Presidente, esprimendosi immediatamente sulla ammissibilità del richiamo, concede la parola al richiedente per l'illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti; decide poi sul merito della mozione d'ordine, salvo opposizione. In caso di opposizione alla decisione del Presidente il Consiglio decide a maggioranza, seduta stante senza discussione.

ART. 29 - RICHIESTA DELLA PAROLA PER FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro Consigliere.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio seduta stante senza discussione.
3. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

ART. 30 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerarsi decaduto, precisandone i motivi. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
2. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte da uno o più Consiglieri, prima dell'inizio della discussione di merito.
3. Sulle questioni pregiudiziali o sospensive decide il Presidente o, in caso di opposizione, il Consiglio a maggioranza seduta stante senza discussione.

ART. 31 - APERTURA DELLA DISCUSSIONE

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente con l'enunciazione dell'oggetto da trattare.
2. Il relatore può fare riferimento ad una relazione scritta e depositata, che in tal caso viene allegata al verbale.
3. Sull'argomento posto in discussione e, eccezionalmente, su questioni a carattere tecnico-giuridico o tecnico-scientifico, la relazione, su decisione del Presidente, può essere svolta dal Segretario o da altro dipendente del Comune, azienda, istituzione, ente od organizzazione dipendente, o da un esperto esterno.
4. Terminato lo svolgimento della relazione di cui ai commi precedenti, il Presidente dà la parola ai Consiglieri che ne facciano richiesta, i quali intervengono conformemente all'art. 26 del presente regolamento.

ART. 32 - PRESENTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

1. Fino a prima della replica del relatore possono essere presentati per iscritto, da ciascun Consigliere, ordini del giorno ed emendamenti concernenti la proposta di deliberazione. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di posizioni politico-amministrative relative alla proposta in votazione, che di norma si traducono in inviti o auspici, senza modificare la proposta stessa. Gli emendamenti consistono in correzioni di forma, sostituzioni, integrazioni e modifiche che si richiede vengano apportate alla proposta in votazione.
2. Gli ordini del giorno e gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati, deposti sul banco del Presidente che provvede a darli in copia ai Capigruppo Consiliari.
3. Gli ordini del giorno e gli emendamenti devono essere attinenti alla proposta in votazione; tale attinenza è determinata dal Presidente.
4. In ogni caso, non possono essere posti in votazione emendamenti che abbiano valenza amministrativa e/o contabile e comportino quindi la necessità di una ulteriore valutazione sotto il profilo della legittimità nonché della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del T. U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 2000.

ART. 33 - SOSPENSIONE DELLA TRATTAZIONE DI UN ARGOMENTO IN CASO DI PRESENTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

1. Il Presidente, prima della replica del relatore e verificato che i Consiglieri non intendano presentare ulteriori emendamenti e ordini del giorno, dà o fa dare lettura di tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati, nelle forme di cui all'art. 32 del presente regolamento.
2. E' facoltà anche di un solo Consigliere richiedere la sospensione della trattazione di ordini del giorno e emendamenti per un periodo di tempo non superiore a dieci minuti al fine di permetterne l'esame complessivo da parte dei Consiglieri.



3. Il Presidente accordata tale sospensione ha facoltà - tenuto conto del numero e della complessità degli emendamenti e ordini del giorno presentati - di accordare un tempo superiore.

4. Alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai soli Consiglieri che avevano presentato ordini del giorno ed emendamenti, di presentare per iscritto alla Presidenza i testi eventualmente modificati degli ordini del giorno e degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al Consiglio da parte del Presidente o del proponente.

5. Il proponente può rinunciare, in qualunque momento prima della votazione, alla sua proposta, ordine del giorno od emendamento.

ART. 34 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola al relatore per la replica.

ART. 35 - DICHIARAZIONI DI VOTO E APERTURA DELLE VOTAZIONI

1. Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta; la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto o di astensione, ad un solo Consigliere per ciascun Gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti.

2. Qualora siano stati presentati ordini del giorno ed emendamenti ai sensi del precedente articolo 32, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti e ordini del giorno non possono avere durata superiore a cinque minuti.

3. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal Consigliere intervenuto a nome del Gruppo stesso, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di cinque minuti.

ART. 36 - VOTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

1. Nel caso in cui siano stati presentati - con le modalità di cui al precedente articolo 32 - ordini del giorno ed emendamenti, le relative votazioni si svolgeranno cominciando dagli ordini del giorno secondo il loro ordine di presentazione. Successivamente si procederà alla votazione degli emendamenti, che non richiedano ulteriori valutazioni ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267 del 2000, con il seguente ordine: si comincia con quelli soppressivi, si continua con quelli modificativi e, infine, si votano quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

2. Il testo definitivo della proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.



ART. 37 - FORMA DELLE VOTAZIONI

1. La votazione può essere palese o segreta.
2. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti gli altri Consiglieri presenti. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è, di norma, palese e si compie comunemente per alzata di mano.
3. Nella votazione per alzata di mano, il Presidente chiede chi approva la proposta; i Consiglieri che approvano alzano la mano. Il Presidente chiede subito dopo chi non approva e i Consiglieri che non approvano alzano la mano. Infine chiede chi si astiene e i Consiglieri che si astengono alzano la mano.
4. Se un Consigliere presente in aula rifiuta di esprimere il proprio voto, viene dichiarato astenuto dalla votazione e viene collocato tra i presenti e non votanti, pur concorrendo alla formazione del numero legale.
5. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa mai essere conosciuto da chiunque altro, e si compie attraverso l'utilizzo di schede nei casi in cui sia prescritta espressamente dalla legge o dallo Statuto.
6. Ciascun Consigliere Comunale è responsabile personalmente dei voti che esprime.

ART. 38 - ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza assoluta o qualificata. Nel caso in cui il numero dei presenti e votanti sia dispari, la maggioranza si ottiene con l'arrotondamento all'unità superiore rispetto alla metà aritmetica.
2. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva.
3. terminate le votazioni il Presidente ne proclama l'esito.

ART. 39- DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso di urgenza, il Consiglio Comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso, in separata votazione, a maggioranza assoluta.

CAPO V

PROCESSI VERBALI

ART. 40 - CONTENUTO DEI VERBALI

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario Generale; essi devono indicare almeno i punti principali della discussione nonché il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e il numero dei voti favorevoli, contrari e di astensione resi su ogni proposta.
2. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione di quelli che si sono astenuti e che hanno votato contro.
3. Per la compilazione dei verbali il Segretario Generale è coadiuvato da personale della Segreteria.

ART. 41 - ANNOTAZIONE A VERBALE

1. Le dichiarazioni di voto sono riportate a verbale.
2. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

ART. 42 - SOTTOSCRIZIONE DEI VERBALI

1. I verbali delle adunanze sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 43 – EVENTUALI OSSERVAZIONI AI VERBALI

1. I verbali delle adunanze, avviata la pubblicazione all'Albo on line del Comune, verranno posti all'attenzione dell'organo consiliare nella prima seduta utile stabilita, affinché ciascun Consigliere possa far rilevare le proprie osservazioni nell'ipotesi di imprecisioni o manchevolezze riscontrate nei verbali medesimi. Al fine di favorirne l'esame, l'ufficio Segreteria - in aggiunta alla pubblicazione di legge - metterà a disposizione dei Consiglieri, mediante opportuno deposito, le copie in formato cartaceo e/o digitale di tutti i verbali da sottoporre al Consiglio, con un anticipo di almeno dieci giorni rispetto alla data della seduta. Ai consiglieri sarà inoltrata, a cura dell'ufficio Segreteria, tempestiva ed informale comunicazione telematica dell'avvenuto inizio del deposito. Le eventuali osservazioni ai verbali dovranno essere redatte in forma scritta e consegnate al Presidente prima dell'inizio della seduta consiliare, indicando con precisione il numero e l'oggetto del verbale cui si riferiscono e le obiezioni sollevate, senza rientrare nel merito degli argomenti deliberati. Il Presidente, nel corso della seduta, darà lettura al Consiglio comunale delle osservazioni pervenute, le quali verranno acquisite nell'apposito processo verbale della seduta stessa, che darà altresì atto dell'eventuale assenza di rilievi, attestando in ogni caso l'avvenuto esame da parte del Consiglio.



CAPO VI

LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

ART. 44 - TESTO DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio Comunale, approvando, adotta le deliberazioni secondo il testo conforme alle proposte messe in votazione.
2. Quando non vi sia discussione e non vengano formulate osservazioni, il Consiglio vota sulla proposta di deliberazione il cui testo viene, normalmente, dato per letto.
3. Quando si fa luogo all'approvazione di modifiche al testo proposto, le stesse vengono lette al Consiglio, prima della votazione, nella loro stesura definitiva.
4. In sede di redazione dei verbali il Segretario può apportare perfezionamenti e coordinamenti meramente formali che lasciano immutati tutti i contenuti sostanziali.

ART. 45 - PROVVEDIMENTI DI RITIRO DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio Comunale ha il potere discrezionale di procedere alla revoca di proprie deliberazioni ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente.
2. Qualora si riscontri un vizio di legittimità in un provvedimento consiliare, il Consiglio Comunale deve porvi rimedio deliberando la riforma dell'atto o la sua sostituzione con altro conforme alla legge ovvero il suo annullamento ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente.

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I

DIRITTI

ART. 46 - DIRITTO DI PROPORRE DELIBERE E DI INFORMAZIONE

1. I Consiglieri hanno diritto alla presentazione per iscritto di proposte di deliberazione. Le proposte di deliberazione presentate dai Consiglieri Comunali dovranno in ogni caso essere sottoposte alle formali determinazioni del Consiglio Comunale non oltre tre mesi dalla presentazione alla Segreteria Generale del Comune.
2. Le proposte di deliberazioni devono avere oggetti concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge.
3. Tali proposte per essere sottoposte alla votazione del Consiglio devono essere corredate dei pareri e delle attestazioni richieste dalla legge, in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
4. I Consiglieri esercitano il diritto all'informazione e di accesso agli atti e ai documenti utili all'esercizio del loro mandato.



ART. 47 - INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI, MOZIONI

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare per iscritto, non oltre l'inizio della seduta e tramite il Presidente del Consiglio, interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale. Il Presidente, prima di iniziare l'escussione dell'ordine del giorno provvede a fornirne copia ai Capigruppo e successivamente dà lettura delle interpellanze, interrogazioni e mozioni presentate in forma scritta.

2. L'interrogazione consiste nella richiesta in forma scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato. Consente inoltre di conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento. Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'Amministrazione.

3. L'interpellanza consiste in un quesito in forma scritta rivolto al Sindaco (o ad un Assessore) circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'Amministrazione su un determinato argomento. Nel caso in cui l'interpellante non si ritenesse soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in una mozione, che verrà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta dell'organo e sulla quale il Consiglio si pronuncerà col voto.

4. Alle interrogazioni e interpellanze il Sindaco o l'Assessore delegato competente per materia devono fornire risposta scritta entro 30 giorni. Se del caso, su richiesta dell'interpellante/interrogante o ad avviso del Sindaco o dell'Assessore interessato, può essere anticipata risposta orale che non verrà acquisita a verbale.

5. La mozione, conseguente a quanto previsto dal precedente comma 3 del presente articolo, consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

ART. 48 - DOMANDE D'ATTUALITÀ

1. Ciascun Consigliere può formulare informalmente domande d'attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'Amministrazione Comunale.

2. Il Presidente valuta l'ammissibilità.

3. In apertura di seduta il Consigliere ha facoltà di illustrare le domande di attualità presentate per un tempo non superiore ai cinque minuti.

4. Il Sindaco o altro membro della Giunta hanno facoltà di rispondere immediatamente alla domanda del Consigliere (max cinque minuti) il quale può replicare (max cinque minuti) esclusivamente per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.



5. Se il Consigliere si dichiara insoddisfatto, o se il Sindaco o l'assessore non sono presenti ovvero dichiarano di non poter rispondere immediatamente alla domanda, la domanda di attualità può essere trasformata dal Consigliere in interrogazione scritta, se relativa al funzionamento degli uffici e dei servizi, ovvero in interpellanza scritta, se relativa alle funzioni di indirizzo e controllo politico -amministrativo.

6. Le domande di attualità e le relative vicende non sono riportate a verbale.

ART. 49 - DISCUSSIONE CONTESTUALE

1. Il Presidente può disporre che interrogazioni, interpellanze, domande di attualità, mozioni e ordini del giorno relativi agli stessi argomenti o ad argomenti analoghi o strettamente connessi siano raggruppati e svolti contemporaneamente.

2. Le interrogazioni, interpellanze e mozioni possono essere ritirate in ogni momento, con una dichiarazione di tutti i firmatari, determinando o il loro non svolgimento o la cessazione dello svolgimento in corso. Il Sindaco, ove le circostanze lo rendano opportuno, ha diritto di rispondere in Consiglio alle interrogazioni e interpellanze presentate, anche se ritirate o decadute.

ART. 50 - DIRITTO AL GETTONE DI PRESENZA

1. Il Consigliere ha diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e alle commissioni, conformemente alla normativa vigente. Il gettone di presenza non è dovuto in caso di seduta dichiarata deserta.

CAPO II

DOVERI

ART. 51 - DIVIETO D'USO DI TELEFONI CELLULARI

1. Durante lo svolgimento delle sedute è vietato utilizzare in aula i telefoni cellulari e altre apparecchiature elettroniche che possano arrecare disturbo al regolare svolgimento dei lavori consiliari.

2. Il divieto si applica sia nello spazio riservato al pubblico e alla stampa, sia nello spazio riservato ai Consiglieri.

ART. 52 - DOVERE DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI

1. E' dovere dei Consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio Comunale. In caso di impedimento essi giustificano l'assenza mediante comunicazione al Presidente, anche tramite il Capogruppo Consiliare. Il Presidente, dopo l'appello nominale dei Consiglieri, comunica i nomi degli assenti giustificati, che vengono riportati a verbale.

2. Il mancato intervento per tre sedute consecutive senza giustificazione comporta la decadenza del Consigliere, dichiarata con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, secondo le seguenti modalità:



“La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su segnalazione di qualunque cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune. A tal fine il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere interessato ha facoltà di far valere le sue giustificative delle assenze e i motivi della loro mancata tempestiva comunicazione, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato dalla comunicazione scritta, che non può essere inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio comunale, tenuto conto delle giustificazioni presentate, delibera a maggioranza assoluta. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 giorni dalla sua adozione.”

ART. 53 - DOVERE DI ASTENSIONE

1. Il Sindaco ed i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti e affini entro il quarto grado. In tali ipotesi, gli stessi dovranno abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito di votazione; dell'adempimento del suddetto dovere occorre informare il Segretario Generale, che deve darne atto a verbale.

2. I Consiglieri di cui al comma 1 non sono computati ai fini della verifica del numero legale per il periodo di tempo in cui debbono allontanarsi dall'aula.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 54 - COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale o chi ne fa le veci. Il Presidente:

- a) rappresenta il Consiglio Comunale, lo convoca e lo presiede;
- b) predispose l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, sentita anche la Conferenza dei Capigruppo;
- c) fissa le modalità per l'accesso del pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;
- d) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;



- e) attua ogni iniziativa utile per consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa e, ove occorre, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni e interpellanze;
- f) ha facoltà di invitare ad una audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;
- g) mantiene l'ordine e regola il funzionamento del Consiglio osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto, del presente regolamento e degli altri regolamenti comunali sia da parte dei Consiglieri che da parte del pubblico;
- h) dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute e ne dirige i lavori; concede ai Consiglieri la facoltà di parlare e la toglie secondo le norme del presente regolamento; apre la fase della votazione e ne proclama l'esito;
- i) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo.

2. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.

CAPO II

ORGANISMI INTERNI DEL CONSIGLIO

ART. 55 - ORGANISMI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale può avvalersi dei seguenti organismi: le Commissioni Consiliari, i Gruppi Consiliari, la Conferenza dei Capigruppo.

ART. 56 - COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile dopo la convalida degli eletti, istituisce nel suo seno Commissioni Consiliari permanenti, determinando il loro numero, le materie di loro competenza ed il numero dei Consiglieri che le compongono.

2. Le Commissioni restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.

ART. 57 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Le Commissioni permanenti sono costituite con criterio proporzionale e sono composte da Consiglieri Comunali designati dai Gruppi Consiliari con proposta del Capogruppo al Presidente del Consiglio; sono nominate dal Consiglio Comunale con votazione palese. La deliberazione istitutiva determina il numero dei componenti di ciascuna Commissione, la partecipazione numerica di ciascun Gruppo Consiliare.



2. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento che rendano necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo Consiliare di appartenenza designa, tramite il proprio Presidente, un altro rappresentante. Il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

3. Ciascun membro della Commissione ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo Gruppo, con il consenso del Capigruppo.

4. Ciascun Gruppo Consiliare può designare un esperto che partecipa ai lavori della Commissione, comunicandone per iscritto il nominativo al Presidente della Commissione stessa. Gli esperti eventualmente designati hanno diritto alla partecipazione ai lavori della Commissione, senza concorrere alla sua valida costituzione e hanno diritto di parola e di proposta, ma non hanno diritto di voto.

5. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri non facenti parte della Commissione possono partecipare ai lavori delle Commissioni stesse con diritto di parola e di proposta, ma senza diritto di voto.

ART. 58 - PRESIDENZA E SEGRETARIATO

1. Le Commissioni eleggono nel loro seno il Presidente e il Vice Presidente; la presidenza delle Commissioni con funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è riservata a Consiglieri appartenenti a Gruppi di opposizione.

2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; in caso di assenza o impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano tra i presenti.

3. Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto, o fax, o e-mail, recapitato ai Consiglieri componenti la Commissione almeno due giorni prima della seduta, e ne formula il relativo ordine del giorno contenente gli oggetti da trattare; convocazione e ordine del giorno sono comunicati in tempo utile al Sindaco e all'Assessore competente per materia ed ai Capigruppo. Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui vi è seduta del Consiglio.

4. La Commissione si riunisce altresì su richiesta scritta, indirizzata al Presidente, di almeno due Gruppi Consiliari.

5. Le funzioni di segretario delle Commissioni Consiliari sono svolte da un componente della Commissione stessa. Il Segretario redige il verbale delle sedute della Commissione, annotando in modo sommario le decisioni relative ad ogni punto all'ordine del giorno nonché le opinioni e le dichiarazioni delle quali venga espressamente richiesta la verbalizzazione dai Commissari che le hanno rese. Il verbale, di regola, viene approvato nella prima seduta utile successiva; il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione e rimarrà conservato agli atti dell'Area Amministrativa Istituzionale.

ART. 59 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

1. Le Commissioni, ferme restando le competenze degli altri organi dell'Amministrazione, svolgono l'attività preparatoria, istruttoria, propositiva e consultiva



su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio Comunale può affidare alle commissioni compiti di vigilanza su aziende, istituzioni, e organizzazioni dipendenti dal Comune; può inoltre affidare compiti di verifica rispetto alle organizzazioni partecipate dal Comune.

ART. 60 - POTERI DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni, nello svolgimento delle funzioni di loro competenza, hanno il potere di acquisire qualsiasi documento in possesso dell'Amministrazione e di convocare i suoi dipendenti, previa comunicazione al Sindaco.

2. Qualora la Commissione debba conoscere o comunque venga a conoscenza di notizie coperte dal segreto d'ufficio i Consiglieri sono tenuti al segreto.

ART. 61 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI

1. La Commissione è validamente riunita se sono presenti la metà dei componenti in prima convocazione e almeno due commissari in seconda convocazione.

2. Decorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti Consiglieri nel numero prescritto il Presidente dichiara deserta l'adunanza, ne fa dare atto a verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti.

3. In caso di votazione le proposte saranno approvate a maggioranza dei presenti.

4. Per lo svolgimento dei lavori, si applicano alle Commissioni le disposizioni del presente regolamento relative allo svolgimento dei lavori del Consiglio ove compatibili.

CAPO III

COMMISSIONI CONSILIARI TEMPORANEE E SPECIALI

ART. 62 - COMMISSIONI TEMPORANEE E SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni temporanee e speciali per l'esame di determinati oggetti.

2. Nell'atto deliberativo di istituzione di queste Commissioni debbono essere stabiliti la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.

3. Esaurito l'oggetto per il quale sono state costituite, le Commissioni di cui al precedente comma 1 sono sciolte di diritto.

ART. 63 - COMMISSIONI DI INDAGINE E STUDIO

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni di indagine e studio conformemente allo Statuto.



ART. 64 - NORME COMUNI AL CAPO III

1. Alle Commissioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili alle Commissioni permanenti.

CAPO IV

GRUPPI CONSILIARI

ART. 65 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo Consiliare.
2. Si presume l'appartenenza del Consigliere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
3. Ogni Consigliere può recedere dal Gruppo Consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il Consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale, allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.
4. Può essere costituito un Gruppo Misto composto da uno o più Consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.

ART. 66 - PRESIDENZA DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Ciascun gruppo procede all'elezione del proprio Presidente (Capogruppo) e ne dà comunicazione scritta entro dieci giorni al Presidente del Consiglio. La Presidenza del Gruppo Misto è riconosciuta al Consigliere più anziano di età, salva diversa decisione dello stesso gruppo, comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio.
2. In difetto della comunicazione di cui al comma 1 è considerato Presidente il Consigliere più anziano del gruppo stesso.
3. La carica di Capogruppo Consiliare è incompatibile con quella di Sindaco e di Vice Sindaco.

ART. 67 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La Conferenza dei Capigruppo è istituita per trattare particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio, per studiare e proporre all'organo consiliare le modifiche e integrazioni ai regolamenti comunali, per organizzare i lavori e lo svolgimento delle sedute consiliari. La Conferenza si esprime in ordine agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle sedute.
2. Della Conferenza predetta fanno parte il Presidente del Consiglio, il Sindaco e tutti i Capigruppo.



3. Il Presidente del Consiglio è competente a convocare e presiedere la Conferenza; la stessa è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno uno dei Capigruppo.

4. I Consiglieri Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impediti ad intervenire personalmente.

CAPO V

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI CONSILIARI

ART. 68 - SEDI E STRUMENTAZIONE

1. Agli organismi consiliari vengono assegnati locali idonei e la strumentazione necessaria allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. I locali e la strumentazione di cui al comma 1 vengono utilizzati periodicamente sulla base di accordi raggiunti dai vari organismi consiliari con spirito di reciproca collaborazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 69 - MODIFICHE E SOSTITUZIONI

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale incompatibile.

2. Le proposte di modifica del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio Comunale a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. La proposta di abrogazione totale del presente regolamento non è ammissibile se non è accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo regolamento.

ART. 70 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore alla esecutività della deliberazione di approvazione.